

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **A V E L L I N O** SEZIONE **0 6**

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------|------------------------|-------------------|
| • RESCIGNO | DOTT. MICHELE | Presidente |
| • FRASCA | AVV. FERDINANDO | Relatore |
| • MAURIELLO | AVV. ANTONIO | Giudice |

ha emesso la seguente

SENTENZA

N°35/6/08 DEL 24/06/08 - DEPOSITATA IL 24/06/08

- sul ricorso n. 315/08

depositato il 07/02/2008

avverso **AVVISO IRROGAZIONE SANZIONI n.REOCOTA00333 I.V.A. 2007 SANZIONI**
contro **AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO**

proposto dal ricorrente:

MANGANIELLO LUIGI

VIA CARDITO 9/E 83031 ARIANO IRPINO AV

Il ricorrente ha impugnato l'atto in intestazione indicato, deducendo l'illegittimità dello stesso, poiché emesso e notificato, in violazione del disposto dell'art. 12, della l. 27 luglio 2000, n. 212, prima della scadenza del termine, da detta norma stabilito, di giorni 60 dalla notifica del p.v. con cui è stata accertata la violazione.

L'Ufficio resiste con memoria con cui deduce che il ricorso è infondato poiché il termine fissato dalla norma sopra indicata non è perentorio, ma ordinatorio, ed al mancato rispetto dello stesso la norma non collega sanzione di nullità.

Il ricorso è fondato.

È pacifico tra le parti, e, comunque, risulta dagli atti versati nel processo, che l'atto in intestazione indicato è stato emesso e notificato prima della scadenza del termine di giorni 60 dalla notifica del p.v. con cui è stata accertata la violazione.

Consegue che l'atto qui in esame è illegittimo, come affermato anche dalla costante Giurisprudenza, dal cui orientamento non si ravvisano motivi per discostarsi; ex multis:

Sono illegittimi e vanno annullati per violazione dell'art. 12 comma 7 l. n. 212 del 2000, gli avvisi di accertamento notificati prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del processo verbale di constatazione

Comm.trib. prov.le Bari, sez. IX, 16 maggio 2007, n. 78, Giurisprudenza barese.it 2007,

Con l'entrata in vigore dell'art. 12 dello Statuto del contribuente (l. n. 212 del 2000), qualunque attività di natura istruttoria diretta alla verifica della dichiarazione tributaria o tale da comportare l'esame in ufficio dei documenti prodotti dal contribuente stesso su invito dell'Amministrazione, anche senza accesso presso la sede del contribuente è qualificabile come attività «di verifica» e deve ritenersi regolata anche da tale disposizione; con la conseguenza che, al termine delle operazioni da parte degli organi di controllo, deve essere redatto apposito processo verbale di chiusura delle operazioni, copia del quale va consegnata al contribuente, e che è illegittimo l'avviso di accertamento adottato prima della scadenza del termine di sessanta giorni decorrenti da quel momento, quale giusto termine concesso al contribuente per formulare osservazioni e richieste di cui l'ufficio impositore deve tenere conto e per un giusto confronto con l'ufficio stesso, configurando violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio.

Comm.trib. prov.le La Spezia, sez. II, 16 gennaio 2007, n. 210, Giur. merito 2007, 7-8 2132 costituisce *jus receptum* nella giurisprudenza di legittimità che i principi fondamentali sanciti agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. trovano diretta attuazione nelle disposizioni della l. 27 luglio 2000, n. 212 e l'art. 12 comma 7 dello Statuto del contribuente, nella parte in cui, da un lato, accorda al contribuente un termine di sessanta giorni, a decorrere dal rilascio del processo verbale di constatazione, per la presentazione di scritti e memorie difensivi, e, dall'altra, preclude l'emanazione dell'atto impositivo anteriormente allo spirare di detto termine, non ammette, differente interpretazione da quella che alla violazione del divieto consegua la nullità dell'avviso di accertamento»; «né rileva la mancata esplicita indicazione di una sanzione di nullità di guisa del fatto che il tenore letterale della così come concepita dal legislatore tributario, riveste carattere di perentorietà».

Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, sentenza 23 luglio 2005, n. 26, (in banca dati fisconline)

Commissione Tributaria Provinciale di Udine, I sezione, sentenza 18 ottobre 2005, n. 41, (in banca dati fisconline)

Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con sentenza 23 luglio 2005, n. 26 (in banca dati fisconline).

Commissione Tributaria Provinciale di Messina, sez. I, sentenza 19 luglio 2004, n. 117, (in Il fisco, n. 46/2004, fasc. n. 1, 7826).

Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con sentenza 23 marzo 2005, n. 72; nel caso deciso, l'avviso di accertamento è stato emesso prima della decorrenza del termine di sessanta giorni dal rilascio del p.v.c., in contrasto con quanto disposto dall'art. 12 l. n. 212 del 2000, l'atto impugnato, pur se materialmente esistente e nonostante il precetto dello Statuto del contribuente non preveda esplicitamente la nullità dello stesso, deve essere considerato inefficace, nel senso che tale atto è inidoneo a dispiegare gli effetti che gli sono propri»; «e, come tale, è annullabile, mancando i requisiti formali e/o sostanziali per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., non più utilmente sanabili. Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone, sez. V, sentenza 19 gennaio 2005, n. 1, in GT-Riv. giur. trib., 2005, 479)

Commissione Tributaria Provinciale di Catania, sez. II, sentenza 4 maggio 2004, n. 238 (in GT-Riv. giur. trib., 2004, 1165),

Infine, è interessante rilevare che la Corte di Cassazione, con la sentenza 15 dicembre 2003, n. 19163, ha, solo incidentalmente, adombrato una prospettiva coerente a quella ben più pregnante emersa dalla sopra richiamata prevalente giurisprudenza di merito, valorizzando il comma 7 dell'art. 12, quale disposizione «che si pone come norma generale» e «nella quale il «legislatore dello Statuto del contribuente prevede un tendenziale necessario contraddittorio anticipato attraverso il quale il contribuente possa fornire dati e richieste che l'ufficio ha l'obbligo di valutare».

Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; compensa le spese tra le parti.
Avellino, 24 giugno 2008

Il Relatore

Il Presidente